N. 81 Reg. Gen.

Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione regolamento per l'erogazione di contributi economici alle persone che versano in disagiate condizioni economiche.

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di Luglio alle ore 12:30 si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 2013 e registrato in data 15/04/2013 alla Corte dei Conti e pubblicato nella G.U. n. 94 del 22/04/2013 nelle persone di:

COGNOME NOME	CARICA	PRESENZA
DR. TARRICONE FRANCESCO	*PRESIDENTE*	*SI*
DR.SSA CACCIOLA MARIA	*COMPONENTE*	*SI*
DR. PITARO EUGENIO	*COMPONENTE*	*SI*

Partecipa la dr.ssa Romanò Caterina Paola, Segretario Generale, incaricato della redazione del presente atto.

Considerato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, riportati in calce al presente atto.

PREMESSO che
occorre definire le modalità di erogazione dei contributi economici a favore dei soggetti indigenti nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale assegnati al Comune nell'esercizio della propria autonomia e nel rispetto delle finalità stabilite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali" e dalla Legge Regionale n. 23 del 5/12/2003, al fine di contribuire, nel rispetto del principio di pari dignità sociale, ad alleviare temporanee, impreviste ed eccezionali situazioni di difficoltà, di disagio o di isolamento che compromettono gravemente l'equilibrio socio – economico delle persone e delle famiglie.

CONSIDERATO che
l'Amministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere alle persone bisognose (art.12. Legge n.241/90), assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e garantendo alla

popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano la tutela di coloro che versano in condizioni di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza;

nell'adozione di atti e provvedimenti per la concessione dei contributi economici deve essere garantita la dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale;

gli interventi seguendo i principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto dovranno essere rivolti alle situazioni maggiormente svantaggiate, favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di auto esclusione.

ACCERTATO che gli interventi di sostegno economico devono rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini all'autonomia e all'autosufficienza, ad usufruire dei servizi, a favorire la parità di opportunità e di inserimento sociale, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari, del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali.

VISTA la proposta di regolamento predisposta dal competente ufficio, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante

RITENUTO quindi di provvedere all'approvazione del Regolamento in oggetto;

VISTI gli artt. 7 e 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m..i.;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di approvare il regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici alle persone che versano in disagiate condizioni economiche allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere, al Settore 2 ed al Comando di Polizia Locale, copia del presente atto per quanto di rispettiva competenza;
4. di abrogare tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.
5. di dichiarare,stante l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.



COMUNE DI SIDERNO

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE CHE VERSANO IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE

(Approvato con Delibera Commissione Straordinaria n del)

COMUNE DI SIDERNO
(Provincia di Reggio Calabria)

INDICE:

Art. 1	Oggetto del Regolamento	3
Art. 2	Finalità ed obiettivi	3
Art. 3	Osservanza del regolamento	4
Art. 4	Criteri per l'erogazione dei contributi	5
Art. 5	Destinatari degli interventi	5
Art. 6	Definizione stato di bisogno	6
Art. 7	Reddito minimo vitale	6
Art. 8	Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)	7
Art. 9	Risorse economiche valutabili	9
Art. 10	Modalità di presentazione della domanda	9
Art. 11	Istruttoria della domanda	10
Art. 12	Contributi per bisogni urgenti	12
Art. 13	Riferimento ai parenti obbligati agli alimenti	13
Art. 14	Ammontare del contributo	13
Art. 15	Controlli	14
Art. 16	Azioni di rivalsa	14
Art. 17	Trattamento dei dati personali	15
Art. 18	Pubblicità e trasparenza	15
Art. 19	Norme di rinvio finali	15
Art. 20	Entrata in vigore	15

COMUNE DI SIDERNO
(Provincia di Reggio Calabria)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei contributi economici a favore dei soggetti indigenti che il Comune di Siderno eroga nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, nell'esercizio della propria autonomia e nel rispetto delle finalità stabilite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali" e dalla Legge Regionale n. 23 del 5/12/2003, al fine di contribuire, nel rispetto del principio di pari dignità sociale, ad alleviare temporanee, impreviste ed eccezionali situazioni di difficoltà, di disagio o di isolamento che compromettono gravemente l'equilibrio socio – economico delle persone e delle famiglie.

L'Amministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere alle persone bisognose (art.12. Legge n.241/90), assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e garantendo alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano la tutela di coloro che versano in condizioni di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.

Art. 2 – Finalita' ed obiettivi

Nell'adozione di atti e provvedimenti per la concessione dei contributi economici deve essere garantita la dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale.

Gli interventi individuati nel presente Regolamento seguendo i principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto, sono rivolti alle situazioni maggiormente svantaggiate, favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di auto esclusione.

Gli interventi di sostegno economico devono rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini all'autonomia e all'autosufficienza, ad usufruire dei servizi, a favorire la parità di opportunità e di inserimento sociale, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari, del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali.

L'assistenza di carattere economico principalmente persegue i seguenti obiettivi:

a) contribuire al mantenimento del singolo o del nucleo familiare nei casi in cui esistono condizioni di precarietà economica derivante dalla impossibilità, per motivi di carattere fisico, psichico e sociale, di procurarsi un reddito sufficiente alle proprie esigenze; ciò al fine di rimuovere una condizione di emarginazione e di garantire il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita derivanti dai bisogni tipici legati alla sopravvivenza;
b) contribuire alle spese occasionali derivanti dai bisogni atipici e gravosi, nonché, favorire ogni ulteriore intervento ritenuto necessario, nei confronti di un singolo o di un nucleo in condizioni di precarietà economica (ad es. installazione del telesoccorso per persone anziane sole; acquisto protesi; rimborso spese terapie e cure farmacologiche; acquisto libri scolastici; spese e trasporto per la frequenza scolastica e altri servizi e/o prestazioni ritenuti necessari ed urgenti, ecc.....);
c) facilitare la permanenza nel domicilio;
d) aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito di assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
e) attivare le reti sociali del territorio.

L'elemento determinante dell'intervento assistenziale consiste anche nella predisposizione del piano d'aiuto alle persone, attraverso l'attivazione delle risorse interne all'Ente e/o presenti sul territorio.

La concessione di contributi o sussidi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione comunale per consentire alla persona indigente di coprire i bisogni fondamentali della vita, per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e per favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

Art. 3 - Osservanza del regolamento

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento, costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di interventi economici.

Art. 4 - Criteri per l'erogazione di contributi

Nel bilancio di previsione sono quantificati e previsti i fondi destinati all'erogazione dei contributi a favore delle persone indigenti.
Le linee generali della programmazione degli interventi in materia di contributi relative all' assistenza economica saranno contenute nella relazione previsionale e programmatica presentata dalla Giunta al Consiglio Comunale.

Art. 5 - Destinatari degli interventi

In via prioritaria sono destinatari degli interventi di assistenza economica le persone, come singoli o nuclei familiari che versano in stato di bisogno, così come individuato nel successivo art. 6 e nel rispetto delle norme dello Stato e degli accordi internazionali, che:

1. risiedono nel territorio comunale;
2. sono cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Siderno, profughi, rifugiati, richiedenti asilo politico, stranieri con permesso umanitario ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati etc.;
3. sono persone diverse da quelle indicate nei punti 1. e 2., comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni che richiedono interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi territoriali (regione, provincia, etc.) o dello Stato di appartenenza;
4. non sono proprietari di immobili, oltre all'alloggio adibito ad abitazione principale o automezzi che non siano strettamente necessari;
5. si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di provvedere ai bisogni fondamentali di vita (minimo vitale), oppure in situazioni di disagio economico in relazione ai bisogni di natura particolari;
6. non hanno parenti che possono assolvere all'obbligo di legge afferenti la corresponsione degli alimenti ovvero che

non siano in grado di corrisponderli nella misura necessaria al normale sostentamento.

Art. 6 - Definizione di stato di bisogno

Si definisce stato di bisogno del richiedente, ai fini del presente Regolamento, la condizione di disagio, derivante da inadeguatezza del reddito a garantire una soddisfacente qualità di vita, determinata dai seguenti fattori:

1. impossibilità a provvedere al suo mantenimento e/o del proprio nucleo familiare a carico relativamente ai bisogni fondamentali della vita;
2. impossibilità a far fronte a spese straordinarie di carattere sociale e sanitario con particolare, anche se non esclusivo, riferimento ai minori e/o a soggetti affetti da gravi patologie che compromettono l'autonomia fisica delle persone;
3. mancata disponibilità di un alloggio o di una dimora;
4. stato di inabilità ad attività lavorativa;
5. stato di disoccupazione, dimostrata documentalmente;
6. essere sprovvisti dei mezzi necessari per il sostentamento personale e dei propri familiari conviventi;
7. non avere nella rete parentale soggetti obbligati – o che di fatto non provvedono - a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, ovvero che siano in grado di dimostrare che gli obbligati a prestare gli alimenti non sono in grado di prendersi cura del richiedente.

Art. 7 – Reddito il minimo vitale

Il reddito minimo vitale è quello necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali del vivere quotidiano del richiedente e della sua famiglia: alimentazione, abbigliamento, igiene e benessere psico-fisico della persona.

Il Comune di Siderno assume, quale valore economico del "minimo vitale" quello corrispondente al parametro dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l'anno di riferimento, integrato dagli altri redditi anche se esenti da imposta.

Al di sotto della suddetta "soglia" economica si ritiene che la persona e il suo nucleo familiare non dispongano di risorse finanziarie per provvedere autonomamente ai più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano, alle necessità di carattere eccezionale, alla copertura di bisogni occasionali,

straordinari ed urgenti non assolvibili dall'interessato e/o dai suoi familiari;

Il contributo economico potrà essere erogato per far fronte a:

1. spese mediche non coperte da altri contributi;
2. attrezzature mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
3. generi di prima necessità quali alimenti e vestiti;
4. sfratto esecutivo in assenza di una rete parentale e/o amicale che possa dare ospitalità ai membri del nucleo familiare in forma relativamente duratura;
5. necessità di reperire un alloggio/ricovero transitorio a seguito di eventi causati da calamità naturali (per es. esondazioni) o in presenza di situazioni di grave emarginazione sociale;
6. spese per utenze domestiche, tributi, imposte, tasse etc..

Il contributo può essere erogato anche sotto forma di prestazioni e/o servizi (per es. voucher, buoni per l'acquisto di generi di prima necessità, biglietti viaggio, esenzioni dal pagamento di servizi, ecc.).

Art. 8 – Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

La valutazione della situazione economica della persona o della famiglia che richiede l'intervento assistenziale, costituisce la base essenziale per la definizione dei criteri relativi all'accesso ai contributi economici, ed è determinata con riferimento al nucleo familiare, così composto, alla data di presentazione della domanda:

- richiedente il contributo o la prestazione sociale agevolata;
- componenti la famiglia anagrafica e cioè l'insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio (il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare ad eccezione dei casi in cui sussiste una separazione legale o un atto di divorzio attestati da valida documentazione), parentela, affinità, adozione, tutela o conviventi "more uxorio" aventi dimora abituale nello stesso Comune;
- soggetti considerati a carico ai fini dell'IRPEF, così come definiti dalla normativa vigente.

Per determinare il bisogno socio-economico viene introdotto l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come

modificato dal Decreto legislativo n. 130 del 3.05.2000 e ss.mm. e ii..
Ai fini del calcolo dell'ISEE fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, così come specificato nell'art. 1 bis del DPCM 242/2001 e ss. mm. e ii..

SCALA DI EQUIVALENZA (Nucleo familiare)	
NUMERO COMPONENTI NUCLEO	**COEFFICIENTE NUCLEO FAMILIARE**
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, o di invalidità superiore al 66%.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente si ottiene sommando il reddito del nucleo familiare al patrimonio del nucleo familiare e rapportando l'importo così ottenuto al coefficiente corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare stesso:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{REDDITO + PATRIMONIO}}{\text{COEFFICIENTE NUCLEO FAMILIARE}}$$

L'attestazione I.S.E.E. deve essere resa a cura di un C.A.F. appositivamente autorizzato e convenzionato con l'I.N.P.S., compilando il modello tipo predisposto con il DPCM 18 maggio 2001 e ss.mm.ii..
La validità del predetto documento è di un anno a decorrere dalla data in cui è stato sottoscritto.
Si potrà tener conto, inoltre, di particolari aspetti che possono caratterizzare lo stato di bisogno sociale del nucleo familiare, rilevati e/o segnalati dall'assistente Sociale e/o dai servizi territoriali che possono comprendere situazioni impreviste

incidenti sensibilmente sulla situazione reddituale rispetto quanto risultante dalla certificazione ISEE.

Art. 9 – Risorse economiche valutabili

Per la valutazione della concessione del beneficio economico devono essere considerate oltre alla situazione reddituale risultante dalla certificazione ISEE le risorse economiche reddituali e patrimoniali dei componenti il nucleo familiare, non rilevabili e/o non ponderate con il citato strumento ISEE, quali:

1. Redditi esenti (pensione sociale; indennità accompagnamento, benefici pensionistici vari, assegni, contributi e proventi diversi; rendite/pensioni Inail; alimenti coniuge separato; eventuali contributi erogati dalla Regione, dal Comune per spese di affitto, assegno di cura, etc.;
2. Redditi soggetti a tassazione separata;
3. Redditi soggetti a ritenuta alla fonte;
4. beni mobili registrati di proprietà degli appartenenti al nucleo familiare;

Devono essere valutabili anche le possibili risorse economiche dei civilmente obbligati e della rete familiare, ai quali l'interessato ha facoltà di richiedere gli alimenti.

Art. 10 - Modalità' di presentazione della domanda

La domanda per accedere ai contributi di assistenza economica, compilata su apposito modulo predisposto dal Comune, deve essere corredata dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), e dalla dichiarazione sostituiva di atto di notorietà circa:

- la titolarietà o la non titolarietà della proprietà di beni immobili;
- l'esistenza di redditi percepiti ovvero l'inesistenza totale di redditi da lavoro o da pensione.

La suddetta domanda viene presentata al Comune dall'interessato o da un suo delegato, tutore, curatore, amministratore di sostegno, oppure mediante formale proposta o segnalazione dell'Assistente Sociale, di Organismi di volontariato, di altri servizi sociali territoriali o di privati cittadini, che abbiano notizia dell'esistenza di persone bisognose di assistenza.

E' comunque possibile, a tutela del soggetto indigente, attivare il procedimento d'ufficio, a cura dell'Unità Operativa Servizi Socio Culturali Attività Produttive.
Per ottenere il contributo l'interessato è tenuto a presentare la seguente documentazione, a seconda dei casi che ricorrono sopra inidcati:

a) domanda sottoscritta dall'interessato salvo il caso di intervento per iniziativa altrui;
b) copia ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare;
c) copia ultime buste paga dei componenti del nucleo familiare, se dipendenti;
d) copia libretti di pensione dei componenti del nucleo familiare, se pensionati;
e) copia ricevute del pagamento del canone di locazione;
f) attestati di disoccupazione o documenti equipollenti;
g) certificazione medica attestante il nome del farmaco urgente, la quantità necessaria settimanale/mensile, la durata e il costo della terapia, l'intervento specialistico urgente con relazione dettagliata redatta dal medico;
h) certificato di iscrizione a istituto scolastico.

E' lasciata facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio.

Art. 11 - Istruttoria della domanda

Il Comune eroga i contributi assistenziali in base alle disponibilità di bilancio e senza la definizione di una graduatoria, nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
Sono definiti i seguenti periodi bimestrali di presentazione delle domande da parte degli aventi bisogno:

- Gennaio - febbraio;
- Marzo - aprile;
- Maggio - giugno;
- Luglio- agosto;
- Settembre - ottobre;
- Novembre - dicembre.

Il Responsabile del procedimento provvede, nel termine di venti giorni dalla ricezione delle pratiche, all'espletamento dell'istruttoria preliminare, nonché a:

a) verificare tutta la documentazione pervenuta e accertare la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità ai contributi;
b) interpellare l'Assistente Sociale e il Servizio di Polizia Locale per la valutazione della situazione di indigenza ed acquisire per ciascun richiedente un'apposita relazione sullo stato di fatto personale, della famiglia e della sussistenza di eventuali parenti obbligati a farsi carico delle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente;
c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con il quale l0interessato, sotto la propria personale responsabilità dichiara di possedere i requisiti per accedere all'erogazione dei contributi richiesto e di essere a conoscenza di quanto previsto dal successivo art. 15 del presente Regolamento in materia di controlli ed accertamenti.

L'accertamento della situazione di bisogno in cui versa il richiedente il contributo e il giudizio sull' opportunità di erogazione del medesimo contributo non potrà, in tutti i casi, prescindere dalla valutazione professionale complessiva dei servizi Sociali e dalle indagini disposte a mezzo del Servizio di Polizia Locale.

Il Comune potrà effettuare altresì accertamenti d'ufficio e specificatamente:

a) ricerche catastali sulle proprietà immobiliari dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
b) ricerche presso enti e uffici (I.N.P.S., Prefettura U.T.G., Aziende Sanitarie, etc) per le verifiche finanziarie e reddituali dell'interessato;
c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente;
d) qualsiasi altra attività di verifica ritenuta necessaria dall'Ufficio al fine di campionare lo stato di bisogno dell'istante.

Inoltre, qualora ritenuto necessario, l'Ufficio potrà richiedere la produzione, entro un determinato termine, di documentazione integrativa ritenuta utile ai fini dell'istruttoria; in tal caso il termine ultimo per concludere il procedimento potrà slittare al bimestre successivo qualora l'istruttoria non sia completata nel bimestre di riferimento.

Trascorso il termine concesso, per l'integrazione o la produzione di nuovi documenti, senza aver ricevuto riscontro, la pratica

viene dichiarata decaduta e archiviata dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Le domande, correttamente presentate, adeguatamente istruite e corredate, riepilogate in un prospetto, compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento saranno sottoposte alla valutazione della Giunta Comunale.
La Giunta comunale - tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse complessive disponibili in bilancio, con propria deliberazione stabilisce l'ammontare e la decorrenza del contributo da erogare a ciascun richiedente.
Nessun intervento può essere autonomamente deliberato dalla Giunta comunale a favore di soggetti che, secondo l'istruttoria eseguita nel Settore competente, sono risultati privi dei requisiti necessari od in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia.
La Giunta comunale ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione o la non ammissibilità al contributo, può richiedere all'Ufficio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.
Il termine per concludere il procedimento è previsto in 30 giorni dallo scadere del bimestre utile alla presentazione delle domanda completa o dopo la sua integrazione, secondo lo schema seguente:

Numero bimestre	Bimestre presentazione domanda	Termine ultimo per concludere procedimento
1	Gennaio - febbraio	30 marzo
2	Marzo - aprile	30 maggio
3	Maggio - giugno	30 luglio
4	Luglio - agosto	30 settembre
5	Settembre - ottobre	30 novembre
6	Novembre - dicembre	30 gennaio

Qualora la Giunta Comunale decida per il non accoglimento dell'istanza presentata ai fini dell'ammissibilità al contributo deve essere data sollecita e motivata comunicazione al richiedente.

Art. 12 - Contributi per bisogni urgenti

Per sopperire a particolari inderogabili ed eccezionali bisogni di vita che richiedono interventi immediati che non consentono di attendere i tempi del provvedimento deliberativo della Giunta Comunale, l'erogazione del contributo viene disposta

direttamente dal Sindaco oppure dall'Assessore dallo stesso delegato anche sulla base della semplice segnalazione dell'Assistente Sociale corredata da apposita relazione.
Nel caso in cui il contributo sia finalizzato al pagamento di spese fondamentali per la gestione delle utenze familiare (energia elettrica, gas, etc.) il Comune potrà provvedere direttamente al pagamento delle stesse senza necessità che vi provveda l'interessato, allo scopo di rispettare i termini di scadenza del pagamento delle utenze.
Ciò al fine di consentire maggiore tempestività e garanzia che il contributo venga utilizzato per le finalità per le quali è stato concesso.
Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dall'Assistente Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa del destinatario bisognoso che ne garantisca un documentato corretto utilizzo in favore dello stesso beneficiario.

Art. 13 - Riferimento ai parenti obbligati agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile devono essere preliminarmente contattati allo scopo di accertare la disponibilità di un loro coinvolgimento nell'assistenza economica, ovvero avendone i mezzi, ad un'assunzione diretta di responsabilità nel farsi carico, anche parzialmente, alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente dell'intervento.
Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti che, pur avendone la possibilità di ottemperare all'obbligo, non vi provvedano o vi provvedano parzialmente, il Comune può attivarsi comunque verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, elargendo i contributi solo eccezionalmente e in via surrogatoria, avviando però ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 14 – Ammontare del contributo

La Giunta Comunale, sulla base dell'apposita istruttoria conclusa dall'Ufficio e nei limiti delle somme iscritte nel bilancio di previsione dell'Ente, stabilisce l'entità del contributo economico "una tantum" valutando caso per caso.
In tutti i casi il sussidio mensile potrà essere erogato, per i casi più urgenti, fino al limite di un dodicesimo del cinquanta per

cento dell'importo della pensione sociale INPS corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare.
E' possibile la reiterazione dell'erogazione del contributo qualora permangono, sulla base della rinnovata documentazione, le precarie condizioni che lo hanno generato.
L'ausilio finanziario, mantenendo il carattere straordinario, potrà comunque essere erogato nell'anno per non più di tre mensilità.
Per una sola mensilità nell'anno e nei medesimi limiti anzidetti il contributo potrà essere corrisposto anche a coloro che, pur disponendo di un reddito superiore al minimo vitale, si trovino a trovare eccezionalmente in gravi difficoltà economiche dovute a fatti contingenti e straordinari.
Nel caso sia necessario elaborare uno specifico Piano di Assistenza Individualizzato sarà compito dell'Assistente Sociale produrlo, tenendo conto della disponibilità delle risorse comunali e del limite massimo anzidetto.

Art. 15 - Controlli

Il Comune controlla periodicamente la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dei soggetti ammessi ai benefici.
Il Comune attiva sulle dichiarazioni presentate le seguenti tipologie di controlli:

- a campione su un numero determinato di dichiarazioni;
- su singole dichiarazioni, qualora in corso di istruttoria, o anche dopo l'erogazione, insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti per affermazioni contraddittorie, inattendibili o lacunose, in relazione al comportamento di fatto del dichiarante, o a notizie varie di cui il Comune è venuto a conoscenza.

Qualora dai controlli esperiti emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge per perseguire il mendacio, verranno adottate tutte le misure utili alla sospensione/revoca e al recupero dei benefici concessi.
La finalità di tali controlli è anche quella di rilevare eventuali errori sanabili ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato.
In ordine ai suddetti controlli l'Amministrazione comunale potrà attivare opportune convenzioni con la Guardia di Finanza per accertare la veridicità dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente dichiara esplicitamente di essere a conoscenza della possibilità di tali controlli e delle responsabilità penali in cui incorre per false dichiarazioni.

Art. 16 – Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito di contributi economici assistenziali, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del codice penale.

Art. 17 -Trattamento dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso venga svolto nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. 30/6/2003. n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii..

Art. 18 - Pubblicità e trasparenza nelle concessioni dei contributi

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data ampia pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e promossa la conoscenza, anche mediante appositi incontri cui saranno invitate le Associazioni esistenti in ambito comunale, mettendone comunque a disposizione copia dello stesso sul sito istituzionale del Comune.

Art. 19 - Norme di rinvio finali

Rimangono esclusi dall'ambito del presente Regolamento quei contributi la cui istruttoria o erogazione viene effettuata dal Comune per effetto di normative specifiche nazionali, regionali, provinciali, etc., che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione relativa alla sua approvazione.
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.

AL COMUNE DI SIDERNO
PIAZZA VITTORIO VENETO
89408 SIDERNO

Oggetto: Domanda per la concessione di contributi economici a favore di soggetti temporaneamente in stato di indigenza.

Il sottoscritto_____

nella qualità di (**la domanda oltre che dall' interessato, può essere presentata anche dal tutore, curatore, Assistente sociale o altri da specificare. Compilare solo se diverso dal richiedente**) _____ per conto del signor

(**Compilare solo se diverso dal richiedente**)_____

nato a _____(prov:____) Stato _____

il _____codice fiscale _____residente nel

Comune di_____(prov:____) Stato _____

tel. fisso _____ tel. cellulare _____

trovandosi temporaneamente in precarie condizioni economiche, tali da non poter provvedere autonomamente al suo mantenimento e/o del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico, neppure ai bisogni fondamentali della vita

C H I E D E

l'erogazione di un contributo economico per **(barrare la casella per voce che ricorre):**

- ○ spese mediche non coperte da altri contributi;
- ○ acquisto attrezzature mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- ○ acquisto generi di prima necessità quali alimenti e vestiti;
- ○ esecuzione sfratto esecutivo in assenza di una rete parentale e/o amicale che possa dare ospitalità ai membri del nucleo familiare in forma relativamente duratura;
- ○ necessità di reperire un alloggio/ricovero transitorio a seguito di eventi causati da calamità naturali (per es. esondazioni) o in presenza di situazioni di grave emarginazione sociale;
- ○ spese utenze domestiche, tributi, imposte, tasse etc;
- ○ acquisto biglietti di viaggio connessi a motivi di salute;
- ○ acquisto di testi scolastici.

Il richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii, consapevole delle sanzioni penali applicabili nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R.,

D I C H I A R A

quanto segue **(barrare la casella per voce che ricorre):**

- o di versare in condizioni di temporanea indigenza in quanto il suo reddito - e/o del proprio nucleo familiare - fiscalmente imponibile si presenta assolutamente insufficiente;
- o di avere la cittadinanza nello Stato _____;
- o di avere la residenza nel Comune di Siderno (o si trova presente sul territorio comunale);
- o di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni del vigente *Regolamento per l'erogazione di contributi economici alle persone che versano in disagiate condizioni economiche* e di essere pertanto consapevole che l'incompletezza dei dati e delle dichiarazioni contenute nella presente domanda comporta l'inammissibilità della medesima;
- o di essere in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno (se cittadino di Stato estero);
- o di non essere proprietario assieme al proprio nucleo familiare, di immobili, oltre all'alloggio adibito ad abitazione principale e/o di automezzi che non siano strettamente necessari;
- o di non avere parenti che per legge sono tenuti alla corresponsione degli alimenti ovvero non siano in grado di corrisponderli nella misura necessaria;
- o che il nucleo familiare è così composto:

COGNOME E NOME	**LUOGO E DATA DI NASCITA**
_____ (dichiarante)	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

D I C H I A R A I N O L T R E

di trovarsi in una delle seguenti condizioni **(barrare la casella per voce che ricorre)**:

- o impossibilità a far fronte a spese straordinarie di carattere sociale e sanitario con particolare, anche se non esclusivo, riferimento ai minori e/o a soggetti affetti da gravi patologie che compromettono l'autonomia fisica delle persone;
- o mancata disponibilità di un alloggio o di una dimora;
- o stato di inabilità ad attività lavorativa;
- o stato di disoccupazione **(da dimostrare documentalmente)**;
- o non avere nella rete parentale soggetti obbligati – o che di fatto non provvedono - a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile (salvo dimostrare che gli obbligati non sono effettivamente in grado di provvedere);

- di aver preso visione dell'informativa in materia di trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e ss. mm. e ii., allegata al presente modulo;
- di obbligarsi a fornire qualsiasi ulteriore documentazione integrativa che il Comune, a proprio insindacabile giudizio ritiene necessaria o utile acquisire ai fini dell'istruttoria;
- di comunicare tempestivamente al Comune di Siderno ogni eventuale variazione intervenuta - prima dell'erogazione dell'eventuale contributo economico e successivamente alla presentazione della presente domanda - , nella composizione del proprio nucleo familiare e/o nella situazione reddituale di ciascun componente il nucleo familiare stesso;
- di comunicare al Comune di Siderno qualsiasi variazione del proprio indirizzo o recapiti telefonici sopra indicati, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Elenco ulteriore documentazione che il richiedente intende fornire a corredo della domanda per comprovare lo stato di bisogno e/o disagio:

_____

_____

_____

Il dichiarante allega, infine, i seguenti documenti **(barrare la casella per voce che ricorre)**:

a) copia ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare;
b) copia ultime buste paga dei componenti del nucleo familiare, se dipendenti;
c) copia libretti di pensione dei componenti del nucleo familiare, se pensionati;
d) copia ricevute del pagamento del canone di locazione;
e) attestati di disoccupazione o documenti equipollenti;
f) certificazione medica attestante il nome del farmaco urgente, la quantità necessaria settimanale/mensile, la durata e il costo della terapia, l'intervento specialistico che necessita con urgenza con relativa relazione dettagliata redatta dal medico;
g) certificati di iscrizione a istituti scolastici.

_____

(luogo e data)

IL DICHIARANTE

_____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.LGS N. 163 del 2006

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla Legge per l'erogazione del contributo economico.
I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal beneficiario del contributo al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per il Comune di Siderno di procedere al pagamento del contributo medesimo.
Il titolare del trattamento è il Comune di Siderno.
CON L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA IL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003 E SS. MM. E II..

_____
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

_____

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata una fotocopia, non autenticata, del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to STALTERI CHIARA

Parere in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to CANINO GIUSEPPE

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to DR. TARRICONE FRANCESCO

F.to DR. PITARO EUGENIO

F.to DR.SSA CACCIOLA MARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR.SSA ROMANO' CATERINA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione N. 364 del 30/07/2013
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to REALE PAOLO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Siderno lì,

IL RESPONSABILE
SCIGLITANO SERGIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo

Siderno,

Il Responsabile

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to STALTERI CHIARA

Parere in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to CANINO GIUSEPPE

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to DR. TARRICONE FRANCESCO

F.to DR. PITARO EUGENIO

F.to DR.SSA CACCIOLA MARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR.SSA ROMANO' CATERINA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione N. 364 del 30/07/2013
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to REALE PAOLO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Siderno lì, 30 LUG 2013

IL RESPONSABILE
SCIGLITANO SERGIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo

Siderno, 30 LUG 2013
Il Responsabile